36

ORIGINE ED UTILITÀ

DELLE

CONFRATERNITE LAICALI

CON ANNESSO REGOLAMENTO

DELLA

CONFRATERNITA DEL SS. NOME DI GESÙ

ERETTA IN SUSA

PER MONSIGNOR

CERRI DOMENICO DA MACELLO

Cameriere segreto di Sua Santità, Protonotario e Missionario Apostolico, Teologo, Canonico, Professore pubblico ed ordinario di Teologia e Diritto Canonico. Membro delle tre Accademie Romane: di Religione Cattolica, della Tiberina, dei Quiriti. Dell'Instituto istorico di Francia, e dell'Accademia di Cingoli ecc. Cavaliere degli Ordini Equestri de' Santi Maurizio e Lazzaro, e del SS. Sepolcro di N. S. G. C.

TORINO 1865

TIPOGRAFIA ITALIANA DI F. MARTINENGO E COMP.

I.

Disegno dell'Opuscolo.

A soddisfazione vostra, onorevoli signori Confratelli e Consorelle della Confraternita del SS. Nome di Gesù, e pubblico encomio di questa pia amministrazione, vi presento quelle brevi nozioni sull'origine ed utilità delle confraternite da me compilate in quella fra voi dolcemente mi tratteneva per la predicazione del mese Mariano nella vostra Chiesa di San Carlo (anno 1864), le quali ridotte in piccolo libruccio, che, stampato correndo facilmente per le mani di ognuno, non solo giustificherà la vostra religione, che da secoli è celebre a Susa, sede già del re delle Alpi Cozie; anzi potrà muovere le persone secolari ad aggregarsi alle confraternite laicali, le quali non solo nelle città; ma quasi in ogni paese cattolico vi stanno da lunghissimi anni canonicamente erette, e così frequentarne le funzioni religiose: da ciò qualunque dubbio fuora in breve tempo risveglierebbesi nelle popolazioni la pietà, religione, frequenza dei sacramenti, santificazione delle feste e vicendevole deferenza a vantaggio temporale della società e spirituale delle anime.

Queste utilità sono così evidenti, che i più saggi sovrani cattolici non solo posero le confraternite sotto l'ombra dello scettro loro, e le propagarono, ma vi diedero il proprio nome onde decorarle, e partecipare insieme ai beni spirituali, di cui vanno ricolme.

E pure fra quegli errori così detti *dei Boemi*, che furono sottoposti alla censura del concilio di Basilea, uno fu il riprovarsi l'istituzione delle confraternite. Condannato questo per molti secoli al disprezzo cui avea meritato, videsi risorgere più superbo in uno stato dell'Italia il 21 marzo 1785, nel quale si vietò il riunirsi le congregazioni in giorni festivi, e se ne soppresse un soverchio numero: nè tardò a pubblicarsi uno scritto, in cui confondendosi la causa dei confratelli coll'empia setta dei flagellanti, si applaudì a tale risoluzione.

Da ultimo taluni uomini irreligiosi negli estremi tempi or colla lingua or colla penna ne hanno fatto una materia di motteggi, e censura: nè vi è mancato chi allegando i pretesti, che poi confuteremo, ne desiderasse l'abolizione. Ciò tanto dovea sembrare più strano, quanto meno conviene al secol nostro, in cui non solo le società *letterarie*, *economiche*, *mercantili*, ecc., ma le società *segrete* ancora di tante e tante denominazioni ingombrano la superficie del globo.

Ma siccome a ravvisare la santità ed utilità delle confraternite importa grandemente riconoscerne la distinzione e la sorgente, onde derivano; di simile guisa in generale ed in ispecie ne additeremo quello che può inferirsi dalla Sacra scrittura e storia ecclesiastica e così toccheremo eziandio con concisione tutte le più importanti quistioni ragguardanti siffatto argomento.

II.

Distinzione da Confraternita a Compagnia.

Ragionando delle confraternite non intendiamo d'accomunare con queste quelle compagnie dei fedeli aggregati insieme sotto ad un titolo determinato, cioè del Rosario, Carmine, Cingolo, SS. Sacramento ecc., il cui còmpito si riduce ad alcuna leggiera astinenza, orazioni vocali private assai profittevoli alla pietà,

che sicuramente si differenziano dalle confraternite, dette anticamente altresì *Crociata*, dal vessillo della croce, cui portano inalberato nei loro esercizj di religione.

Le confraternite consistono in una certa moltitudine ordinata di persone laiche di entrambi i sessi, le quali unite insieme sotto ad un Rettore o Rettrice, tutte indossando un abito uniforme, nei giorni festivi si raccolgono nei templi, ovvero nelle parrocchie loro medesime per pubblicamente inneggiare Dio, attendere a diverse funzioni religiose, ed insieme quandochessia ad accompagnare le processioni, a visitare i santuarj e seppellire i morti con approvazione dei Romani Pontefici, che le arricchirono di privilegj ed indulgenze.

III.

Origine delle Confraternite.

Non solo l'antico testamento ci rappresenta le confraternite nelle congregazioni dei santi Recabiti, ma anche tra i gentili esistevano certe ragunate, le quali rassomigliavano alle nostre congregazioni. Nel novello codice divino poi il collegio apostolico, e le adunanze dei fedeli nei primi secoli dell'èra cristiana nei cimiteri, nelle catacombe dei martiri a celebrare le vigilie, le domeniche, i misteri del cristianesimo, a compiere la liturgia, possono ancora con S. Girolamo tenersi in più special modo come confraternite. Ed il Baronio nei suoi Annali ecclesiastici, all'anno 236, dice che di queste se ne videro le prime forme nell'assemblea pietosa instituita da Costantino Magno frai cristiani per concorrere in comune a fare le esequie a tutti gli estinti. Se il Muratori quindi, il quale considerando la diversità dell'instituzione e delle regole, non vuole rimontare a tanta antichità, nè sa trovarne vestigia anteriori al secolo VIII; non pertanto confuta validamente l'opinione del Raynaldo e del

Bosto, i quali ne rintracciarono l'inizio in un'epoca molto posteriore. Per fermo la vera loro origine si riconosce sotto Alessandro IV, papa nel 1259, quando fervendo le ire feroci dei Guelfi e Ghibellini, Bianchi, Neri, Crocesegnati, ecc., laceravano crudelmente il seno alla nostra Italia deliziosa, che nelle instituzioni sue utilissime fu mai sempre maestra agli universi popoli.

Tutta l'Italia si scosse, e divorata da questo incendio religioso, fuvvi niun personaggio dei più distinti che non vi partecipasse, e copertisi di grossa tela bianca di sacco con largo cappuccio per non essere conosciuti, compassionevolmente ululando, dirò così, sulle iniquità onde era la terra infetta e per cui paventavano l'imminente ira di Dio.

Il santo èremita Rainerio di Perugia, novello Giona, fu quegli che in dì festivo sulla piazza pubblica di questa città in nome di Dio annunciò ai Perugini penitenza, se non volevano perire miseramente, ed instituì processioni di penitenza per visitare i circostanti santuarj con istentardi inalberati, a cui corsero commossi uomini e donne armati di discipline, colle quali sulle spalle denudate menavano colpi aspri da schizzarne sangue, implorando con clamori grandi la misericordia divina, e per conseguirla componevano le liti, inimicizie loro, e con confessioni sincere ne espiavano le colpe, ne riparavano le usure, ingiurie ed i danni altrui accagionati.

Il vicario di G. C. non poteva rimanersi estraneo a questo movimento subitaneo; egli fece esaminare ogni cosa attentamente, e risultò essere un impulso dello Spirito Santo. Affidò a S. Bonaventura il distender saggia regola, onde a vantaggio delle anime santamente si stabilisse e perpetuasse siffatta innovazione. Il santo dottore vi segnò con mirabile prudenza quelle constituzioni, le quali formano ancora presentemente la base delle varie e molteplici confraternite, che con diverso colore e metodo militano gloriose sotto il vessillo della croce

adorabile. E Clemente IV, succeduto ad Alessandro IV, non solamente le approvò, ma le arricchì di indulgenze copiose. E quell'anno 1259 venne salutato perciò *anno di divozione*, e di questo titolo sacro s' insignirono alcune delle prime confraternite, altre dicendosi del Gonfalone, le quali dall'Italia si estesero per l'universo cattolico bentosto.

La Francia intorno a quest'epoca in Bordeaux stabilì parimenti regole per sistemare alcune congregazioni divote, onde non trasmodassero nei loro pretesi diritti; ma propriamente non erano confraternite. L'Italia ne fu la madre.

IV.

Confraternite del SS. Nome di Gesù, ossia volgarmente denominate di S. Bernardino. — *Eccellenza di questo adorabile Nome.*

Seminate erano le città e le borgate dell'orbe cattolico di tali confraternite, che cresciute nel decorso dei giorni di numero e fervore e diverse specie, edificavano con gran bene particolare ed universale i fedeli. Quando piacque a Dio, affine di confermarle vieppiù, di suscitare il pio Bernardino da Siena, il quale ne rinnovasse, caratterizzasse, direi così, la pietà dei confratelli coll' instituire nel 1425 la confraternita del Gesù.

Ci permettano i leggenti una brevissima discussione sull' adorabilissimo nome *di Gesù*, la cui divinità oggidì dai Daub, Straus e Rénan è empiamente impugnata.

Il santo nome di *Gesù* rinchiude tutti i nomi, con li quali il Redentore, che dovea venire, fu prenunziato dai profeti, da Isaia VII, *il nome di lui sarà Emmanuele*, al cap. VIII *invoca il nome di lui*, ed al cap. IX *sarà appellato il nome di lui ammirabile, consiliario, Iddio, forte, Padre del futuro secolo, principe della pace*, e da Zaccaria cap. IV, 12: *Ecco l'uomo*,

il cui nome è l'oriente, cioè Messia; chè risguardando questi singoli nomi predetti dai santi vati, i quali dovevano imporsi all'Unigenito di Dio, in qualche modo il salvamento cui doveva arrecare a noi, tutti si concentrano nel *SS. nome di Gesù*, che comprende la forza, la causa e la ragione di tutta la salute nostra: onde pronunciò S. Paolo, Philipp. II, *epperciò ed Iddio.... gli diede un nome, che è sopra ogni nome, affinchè tutto in nome di Gesù si inginocchiasse*, e S. Matteo I, ove riporta le parole dette a san Giuseppe in sogno: « Non temere d'accogliere Maria tua sposa; chè quello che nacque in essa è di Spirito Santo. Partorirà poi un figliuolo, e gl'imporrai il *nome di Gesù*: perocchè questi ne salverà da peccati il popolo suo. » S. Bernardo, Serm. II *in Circumc. Domini*, ragionando di tutti i prefati nomi eccelsi, conchiude « trovarsi infallibilmente in essi compreso quel solo nome di Gesù, ma espresso in certa maniera ed esteso, il quale è sopra ogni nome, in cui si curva ogni ginocchio. »

Parla S. Luca I, dell'imposizione del nome fatta al nostro Dio umanato, dove racconta che l'angelo apparve alla S.ma Vergine annunciandole l'incarnazione del Verbo: « Non temere, o Maria: chè hai trovato grazia appo Dio. Ecco concepirai nel seno, e partorirai un figliuolo, e il chiamerai col nome di *Gesù*. Cap. II soggiugne: « e dappoichè sono consumati otto dì, per circoncidere il fanciullo, si denominò il nome di lui *Gesù*, che fu nominato dall'Angelo innanzi venisse nell'utero conceputo. » Imperocchè essendo la concezione di Cristo seguita allorchè la B. Vergine risposegli: « Ecco l'ancella del Signore, sia a me fatto secondo la tua parola; » ed essendo l'ambasciata angelica preceduta alla detta risposta, potè san Luca con tutta ragione asserire che il nome del Messia fu nominato dal paraninfo, dapprima che si operasse la concezione di lui nelle viscere di M. V. SS., secondo l'osservazione di Cornelio Alapide sopra S. Luca. Ed il succitato melifluo

dottore commentando le parole: *che fu chiamato dall'Angelo innanzi che nell' utero fosse conceputo*, così arroge: « Per fermo fu chiamato, non imposto, cioè questo nome a lui fu dato ab eterno, il quale ha dalla natura propria, che sia Salvatore: questo nome a lui è innato, non indicato da umana od angelica natura. »

Or da S. Bernardino da Siena, che girava l'Italia predicando la penitenza, venne l'usanza introdotta d'esporre nel fine del sermone per celebrare le glorie di questo adorabil nome di *Gesù* e per eccitare gli uditori a compunzione, una tavoletta col *nome di Gesù* concisamente scritto in lettere d'oro, circondato a guisa di mistico sole da raggi aurei, nel quale istante l'intero popolo inginocchiavasi per adorarlo.

Leggesi intorno a ciò nel celebre Sigonio Carlo che nell' anno 1423, avendo quell' anima eletta predicato con zelo apostolico in Bologna contro al vizio dei dadi e delle carte, ed avendo indotto gli ascoltanti a consegnarglieli in prova di abbandonare il giuoco, un artefice desolato andò dal santo esprimendogli che da questo suo mestiere di dipingere le carte egli ricavava di che sostentare la sua famiglia indigente, la quale a cagione di sua concione ora periva di fame non avendo più lavoro. Quegli diedegli 'l consiglio e disegno di pingere l'adorabile *nome di Gesù*, il che avendo costui fatto, provvide ampiamente alle sue miserie; perocchè moltissimi a suggerimento del servo di Dio corsero a comperarne la pittura, da cui ricavò il pingente vistosi danari.

Il culto del nome maraviglioso di *Gesù* proposto di questo modo da S. Bernardino incontrò appresso alcuni varie difficoltà, ed il pontefice Martino V sottopose alla disamina la novella divozione, ed affine di procedere con tutta maturità gli proibì l'esporre la sopradetta tavoletta, al cui ordine il beato, attesta S. Antonino p. 3 della sua storia, tit. 44, c. 5, § 2, immediatamente obbedì, venerando la voce di Dio nel suo Vicario.

Ma avendo poscia l'inspirato oratore impetrato dal Supremo Gerarca che sopra il punto controverso, cioè se il culto del di nome Gesù nella guisa da esso proposta divenisse superstizioso, se ne facesse una disputa formale nella Basilica Vaticana, ed avendo in questa con gran vigore e dottrina portate le parti di S. Bernardino, e del sacro culto da questo introdotto in onore del *nome di Gesù* il correligioso di lui S. Giovanni da Capistrano, non solamente S. Bernardino fu dichiarato innocente, anzi l'inclito culto dal medesimo divulgato a venerazione del nome di Gesù impresso in una tavoletta coi raggi intorno venne parimente approvato dalla Santa Sede maestra di verità, secondo ci attestano gli autori d'allora.

Confermato il culto del gran *nome di Gesù* di siffatto modo proposto da quel celeste spirto, il B. Bernardino da Bustis, insigne predicatore dell' istesso ordine serafico, usò ogni diligenza maggiore acciocchè venisse celebrato nella Chiesa un particolare ufficio: ed avendolo composto e presentato a Sisto IV e ad Innocenzo VIII immediato successore di lui, e di poi a Clemente VII, il quale da ultimo benignamente concedette che nella famiglia francescana si celebrasse la festa coll'ufficio del *nome di Gesù*, dipinto come in mezzo al sole fiammante.

E dopo il pontefice Clemente VII furono accordate varie estensioni (scrive Benedetto XIV nella festa di questo nome gloriosissimo) dell'ufficio dalla Sede Apostolica a diverse diocesi del cristianesimo. Ed avendo Carlo VI imperatore supplicato Innocenzo XIII a rendere comune alla Chiesa universale il predetto ufficio, dietro maturo esame della Sacra Congregazione dei Riti, il 29 di novembre 1721 venne estesa l'anzidetta ufficiatura all'intera Chiesa, da recitarsi nella seconda domenica successiva all'Epifania.

Conseguita questa vittoria religiosa della tavoletta del Santissimo *nome di Gesù*, si portò in trionfo per Roma in un magnifico stendardo il dipinto monogramma secondo il disegno di

S. Bernardino, accompagnato da immenso clero e popolo festoso, ed edificatavi tosto una chiesa in cui venisse adorato l'emblema celestiale da lui ritrovato, ottennero ancora dal Pontefice di dedicarvisi in una religiosa fratellanza somigliante a quella del Gonfalone, col solo distintivo dell'abito, ossia camice di color rosso, cui vi debbono i confratelli indossare. A Roma facendo plauso tutte le principali città d'Italia, chiamarono S. Bernardino a fondarvi personalmente in ognuna la confraternita di Gesù.

V.

Irragionevolezza delle ingiuriose invettive e calunnie contro alle Confraternite ed ai disordini pretesi cui cagionano.

Se resta cosa chiara che l'origine delle confraternite, qualunque siano, derivò mai sempre da motivo santissimo, che furono grandi santi e sapienti coloro i quali le instituirono, e moltissimi personaggi santi e saggi s'inscrissero alle medesime con sollecita cura: così appare troppo chiaro quanto si mostrino irragionevoli, ingiusti, irreligiosi quegli scettici dei nostri piagnevoli giorni, i quali o per ignoranza, ovvero propriamente per una vera irreligiosità censurano, mordono le confraternite e vorrebbero tacciarle di pericolose instituzioni. Se le radici influiscono nella pianta, se la fonte comunica la sua qualità al ruscello, se il bene, il bello, l'antichità dell'origine di necessità dee diramarsi nel progresso delle cose, potrà dubitarsi che sieno santissimi quegl'instituti, i quali possono gloriarsi di avere sortito principii sì santi, d'essere derivati da occasioni le più pie, religiose, d'aver avuto per autori e seguaci personaggi in santità e sapere sì chiari e celebri, i quali loro assegnarono regole, ne governarono l'avviamento con gran bene della santa Chiesa, cui tuttora operano ed opereranno dovunque verranno impiantati?

Y34

Perciò da questa (nonostante alcuni sconcerti accidentali, poichè egli è vero troppo! che di tempo in tempo si vide la zizzania sparsa nell' eletto formento, e quel preteso decadimento di fervore e purezza di pietà che nelle confraternite si scorge) non si lascerà unquemai di rispettare queste corporazioni, di tenersele nel suo seno amoroso correggendone gli abusi eccessivamente esagerati: talchè non havvi forse un paese cattolico dove veramente fiorisca la pietà, il quale non abbondi di confraternite dirette a diversi oggetti, ornate di varie divise, ed appartenenti a particolari classi di cittadini dei più illustri, e di entrambi i sessi.

Il perchè non ha mai la santa Chiesa mancato in molti e molti concilii, e finanche nel Tridentino, Sess. XXII de Reform. cap. VIII, di prenderne una cura particolare e tenerne quella protezione, la quale in quella fomenta le opere buone, le preserva pure da una mal intesa pietà. Ai confratelli ha sovente la Chiesa aperti i suoi tesori spirituali, concedendo le indulgenze sì pei vivi come pei defunti. I vescovi più zelanti hanno stabilito per massima d'instituirne almeno una anche nei più piccoli borghi delle diocesi loro; ed il Sommo Pontefice san Pio V non tralasciò d' inculcarlo a tutti gl' infulati. Gli ordini religiosi, e specialmente i mendicanti, sonosi sempre in qualche oratorio particolare annesso al monastero loro incaricati della coltura delle congregazioni (lodati di siffatto zelo da papa Clemente VIII) siano esse di *sacco*, siano di *spirito*; giacchè in quelle i confratelli godono pure di emolumenti corporali, e contribuiscono qualche somma di danaro; ed in queste siccome nulla retribuiscono fuorchè il nome o l' assistenza, così debbono soltanto contentarsi dei vantaggi spirituali, che loro vengono offerti e delle grazie e dei privilegj di cui santa Chiesa ricolma queste sue schiere elette, distinte in qualche modo dalla turba degli altri fedeli. Inoltre i loro santi institutori le mireranno di continuo dal cielo con com-

Digitized by Google

piacenza singolare ed amorevolezza, quasi loro prole, da cui risultò, e ridonderà tuttora somma gloria a Dio.

Quindi le acerbe antipatie contro alle confraternite non procedono da spirito diritto il quale si conformi con quello della Chiesa santa. Ad ogni sconcerto che spunti inveire contra di esse, sparlarne indifferentemente, censurarne le funzioni e mostrarsene affatto alieni ed avversi sarà atto spiacente ai santi fondatori e protettori, che può cagionare sulle teste dei mordaci censori un'indignazione assai pericolosa.

Si bandisce la croce da cert' ingegni mascherati di filantropia, che i confratelli sprecano i danari in cose inutili, in culto eccessivo, mentre i poveri soffrono di fame. Novelli Iscarioti! anche Giuda, quando la Maddalena versò il balsamo preziosissimo sul capo e sulle piante dell' Iddio-Uomo, gridò: *Disordine, ruberia ai poveri!* era meglio distribuirne il prezzo agli accattoni! No, soggiunse il Salvatore, non era meglio, anzi fu meglio praticare di tale fatta: di questuanti ne avete tuttodì alla porta, e mia persona non l'avete sempre. Questi criticoni poi sono essi elemosinieri? Iddio il sa! dove sprecano poi i loro denari. Hanno i loro ripostigli come Giuda, dove nascondono quello che negano alla carità! ed i poveri per esperienza sentono che vivi e morti percepiscono sovvenimento dalle confraternite; poichè ai confratelli s' inculca sempre di servire a Dio ed al prossimo. Le spese eziandio fatte per la magnificenza delle feste, del culto, della chiesa loro non tornano forse sempre a vantaggio della società, del commercio, dei braccianti, degli artista d'ogni genere e condizione e sesso?

Ma vi allignano dei disordini nelle confraternite. Anche ciò ammesso, i disordini sottostanno di lunga mano agli eccellenti vantaggi cui arrecano. Quanti trasordini o tenere suscettibilità in voi stessi che vi spacciate creati per l'ordine! Quanti disconci nelle vostre case, nelle società degli artisti, operai, insegnanti, legulei, parlamenti e sconvolgimenti chiassosi! Con tutto ciò vi

scandolezzate mai? Voi sapete tosto svignarvela declamando che sono debolezze umane, che per non aver difetti bisognerebbe uscire di questo mondo, che importa cogliere il frutto cui producono, e detestare il male cercando di rimediarlo: che fa luogo distinguere tra per l'essere cagione e per l'essere occasione del male.

Io vi giudico impertanto sulla stessa stregua vostra; epperchè non fate prevalere la medesima scusa per difendere gli sconcerti delle confraternite, le quali, sebbene composte di persone ignoranti ed idiote per la più parte; tuttavia fra loro succedono assai più leggieri e rari gli scompigli che non fra i sedicenti riformatori della Chiesa e della società, che non sanno neppure mansuefare tra loro le proprie ire, ed irrompono in escandescenze e duelli anche fra le persone di essi le più colte; fatene l'enumerazione nei tribunali civili, criminali, commerciali, troverete che le liti delle confraternite sono sempre le più legittime, che ne riportano per lo più sempre la palma E che le turbolenze, i brogli loro vengono tosto dissipati dall'autorità ecclesiastica, la quale paternamente veglia sulle medesime mai sempre; ma il fine nobile per cui istituite vennero le confraternite, chiarirà maggiormente la giustificazione loro e l'insana irragionevolezza delle ingiuriose invettive e calunniose contro ad esse pei pretesi disordini esagerati di loro.

VI.

Nobile fine santo pel quale le Confraternite vennero instituite.

Segnata l'origine di un'instituzione, ricercasi lo scopo che indusse a stabilirla, e l'animo non quieta se filosofando non giugne a scoprire il principio, e termine di tutto ciò che esiste; anzi la mira e l'intento ancora nutriti nell'imprendere l'opera, sia dessa umana che sopraumana. Questi fini che spinsero quei

santi personaggi ad instituire le confraternite furono molteplici, e dei più provvidi.

1° Particolari ai luoghi affine di rimediare ad alcuni scandali, scisma, errori; 2° alle persone poi per comprimere perniciose animosità, e stringerle in dolce fratellanza, e così dal bene privato tirarne il pubblico vantaggio della società e della religione; 3° vennero altresì fondate per fini umani onde provvedere alla sicurezza dei paesi, all'estinzione delle guerre, alla difesa delle persone, delle vedove, dei pupilli, dei poveri, all'irrigazione e coltivazione delle campagne, al sostegno fino dei governi e delle repubbliche; chè le istorie parlano autorevolmente degl'immensi vantaggi ricavati dalle confraternite in tempo di guerra, peste, carestia, innondazioni, più che non dagli speciosi vani teoremi dei sedicenti innovatori, la cui borsa mostrasi solo elastica nell'incassare; 4° per fini sovrannaturali che sono il promuovere il culto di Dio, dei santi, lo splendore dei templi, il far rivivere la morigeratezza negli individui che santifica, il placare lo sdegno di Dio colla salmodia divota, la quale fatta in comune è infinitamente più efficace della privata, il pregare per la conversione dei peccatori, pei vivi amici e nemici, pei morenti e morti.

Or avvegnachè questi obbietti al cospetto di coloro che soltanto ragionano dietro ai sensi corporei, e non secondo i sentimenti dell'anima, sembrino di poca entità; nulladimeno ad una mente grave certamente riescono della più alta importanza; perchè constituiscono un vero santissimo comunismo, dove e ricchi e pezzenti, nobili e plebei, dotti ed ignoranti coprendo sotto il medesimo saio le seriche vesti ed i cenci, si chiamano fratelli e si assistono come tali nelle corporali e spirituali bisogna loro.

VI.

Vantaggi delle Confraternite ragguardo ai confratelli, al popolo, ed alla pubblica economia, debbono perciò i Governi proteggerle.

I vantaggi che ritraggono i confratelli dalle pie confraternite vengono dallo Spirito Santo, Prov. XVIII, 19, giudicati in questa sentenza: *il fratello che è soccorso dal fratello, è come una città fortificata*; ed in quell'altra Eccl. VI, 9: *è meglio essere due insieme, che un solo; chè godono del vantaggio della mutua società.* Siccome siffatti dettami inspirarono ai monaci il consiglio di formare i cenobii; così ai laici, che non potevano in questi radunarsi, fecero dirittamente intendere l'utilità delle congreghe.

Chè in queste si rafforza quel *vincolo di fraternità* tanto raccomandato da S. Pietro e da S. Paolo ai cristiani; le orazioni loro offerte a Dio in comune diventano più efficaci a commuovere il cuore di Dio, e tutti unanimi d'una sola voce lodano il Signore con maggior gloria di lui e nostra maggior utilità. Si eccitano vicendevolmente i fedeli alla frequenza dei sacramenti, prescritta ordinariamente dalle rispettive regole; si desta quella santa *emulazione*, che contribuisce a fomentare la pietà. Si ricevono e danno continui esempi di probità, modestia, carità, e da siffatti modelli si apprende la disciplina; di tutto ciò ci assicura la Sacra Bibbia.

Nè debbesi trasandare, che quando stanno raccolti in questa pia assemblea i fedeli possono ascoltare le istruzioni dei sacri oratori più proprie alla età, condizione, civilizzazione e coltura in cui versano; il che viene sommamente commendato dai santi Padri della Chiesa; mentre ascoltando altrove la parola di Dio, di molte cose udirebbero ragionare, le quali loro sconfanno. Le regole ancora di ciascuna adunanza, le

quali prescrivono tutto ciò che può rendere un credente specchio di virtù ed edificazione, se si osservassero esattamente, formerebbero uomini degni della religione cui professano ed utili allo stato loro. Quindi dove predicansi missioni e giubilei onde conservare lo spirito di religione, e renderne durevole il frutto, consigliasi dagli zelosi sacerdoti l'instituzione di qualche confraternita di *sacco* od almeno di *spirito*, ad imitazione dei santi Ignazio, Filippo Neri, Francesco di Sales, Carlo Borromeo, affinchè le persone le quali, ingolfate nei mondani affari, si dimenticherebbero di leggieri dei beni e mali eterni, avessero un luogo speciale a loro, dove colle sacre funzioni, prediche e letture di libri buoni, ed alla presenza delle tombe, nelle quali già riposano i confratelli loro, ed essi pure verranno quandochessia racchiusi, potessero con vantaggio delle proprie anime destarsi a salutevoli pensieri, e risoluzioni magnanime.

Al popolo altresì estendonsi per molti capi somiglianti vantaggi, che sarebbe un'anomalia l'avvisarsi che ristagnassero fra i soli congregati; chè *primo* la natura del bene è tale che quanto più si dilata, altrettanto più limita il male; or moltiplicandosi nelle congregazioni gli uomini virtuosi, il numero dei viziosi necessariamente decrescerà; *secondo* l'esemplarità della vita loro giova altresì a riformare la costumatezza pubblica; l'illibatezza dei primieri cristiani tanto giovò alla conversione degl' infedeli; *terzo* i requisiti i quali ricercansi dagl' individui desiosi d'esservi ascritti, e di cui si fa sperimento, non lasciano d'essere un gagliardo eccitamento a formare persone dabbene, od almeno allontanarle da eccessi scandalosi, e segregarli dalla conversazione dei malvagi, ed avvicinarle a personaggi saggi e prudenti; *quarto* se in tali adunanze religiose il numero dei fratelli supera quello delle sorelle, ciò non le rende meno giovevoli; poichè sono esse dirette particolarmente a riformare i costumi degli uomini, ed è pur cosa notissima che quando nel paese *gli uomini*

sono buoni, le donne il sono del pari; anzi essendo queste inclinate alla divozione, e nobili per natura, quando non vengano sedotte, difficilmente perdono la morigeratezza con iscandalo. Suole adunque osservarsi per mezzo delle confraternite che l'uomo dato da Dio per guida alla donna come più saggio e perfetto di lei, va con dirittura: inoltre ha l'incarico di condurla e serbarla alla virtù; *quinto* quelle congregazioni poi che hanno per oggetto di ammaestrare i ragazzi negli articoli della fede e nei comandamenti di Dio, e della santa Chiesa; e quelle altre che si occupano di togliere odii, dissensioni, inimicizie e di mantenere la pace nel paese, mostrano da se stesse l'immensa utilità cui in ognuno producono.

L'economia pubblica parimenti ne ricava importantissimi vantaggi. Chè egli è incontrastabile esser obbligato ogni buon governo a soccorrere ai bisognosi. Or l'economia pubblica può ritrarre gran vantaggio dalla privata religiosa liberalità, qualora questa ne partecipi, essendo appunto tale l'indole e lo scopo delle confraternite principalmente di sacco. In esse non solamente i confratelli che per qualche sventura sono caduti nell'indigenza, ricevono larghi sovvenimenti, ma ancora si provvede alla sovvenzione di varie classi dei miserelli, come leggesi negli atti dei concilii provinciali di Avignone, Milano; ed in quelli dell'ecumenica sinodo di Trento, sess. XXII, de Reformat. cap. VIII; se ne riconobbero molte *instituite a sostentare i poverelli*. Alcune difatti dispensano *monacaggi e maritaggi* a necessitose donzelle, altre prestano alimento ed assistenza agl'infermi, quelle vestono i nudi, coteste seppelliscono gratuitamente i mendici, queste spendono buone somme per accompagnare decentemente il SS. Viatico e Sacramento nelle processioni, e di tutto ciò incontransi dovunque prove luminosissime.

Concludiamo impertanto: 1° se le confraternite son desse destinate a rendere gli uomini migliori, nè appartengono a quelle aggregazioni in cui i sudditi si riuniscono pel loro peggior

male, il governo non debb'essere indifferente a simile vantaggio inapprezzabile e debbe favorirlo ad ogni tempo; 2° debbe proteggere tutte quelle pie istituzioni che stimolano ed accrescono e regolano sì generosamente la beneficenza cristiana; 3° gli economisti, se pur non vogliono soverchiamente aggravare il governo delle spese necessarie pel culto divino, e se pur sentono nel cuore una scintilla d'amore per la religione, debbono riconoscere siffatte instituzioni utili sotto tali rapporti alla pubblica economia.

Pertanto sono lodevoli quei sovrani che mostrarono affetto e protezione verso le pie adunanze.

VII.

Obblighi dei Confratelli. — Due cose possono rendere queste congregazioni o inutili ovvero nocive. — Modo d'ovviare a tali disordini.

Per toccare alcunchè in generale prima di venire al particolare, diremo:

1° L'inosservanza delle regole, e la mancanza della concordia fra i confratelli. Ascoltino adunque come figli la disciplina del padre loro e fondatore e non lascino mai quella regola, che la congregazione loro madre propone.

2° La concordia dei fratelli piace al savio, ed è approvata da Dio e dagli uomini. Si vegli adunque dalla potestà ecclesiastica e dai rettori delle confraternite sull'uno, e sull'altro e le confraternite saranno nobili, sante, utili allora alla Chiesa ed allo Stato.

Or siccome queste obbligazioni variano secondo i luoghi, i tempi, le istituzioni; così dappoichè si è accennato in generale quello che può rendere onorevoli, utili, sante le confraternite, si discende alle speciali, che riflettono propriamente

alla pia Confraternita di Susa sotto gli auspicj del SS. Nome di Gesù, per la cui richiesta abbiamo scritto questo opuscolo.

E noi per fermo non sappiamo meglio chiudere questo trattatello nostro, salvo coll'inserirvi di seguito quegli appositi Statuti Fondamentali della prefata confraternita onoranda ed antica, stati con tanta diligenza e sagacità raccolti sulle vetuste carte, e ricompilati dall'illustrissimo molto reverendo teologo Francesco Gey, canonico-teologo dell'insigne Cattedrale di Susa, e professore egregio di teologia nel venerando vescovil Seminario, la cui pietosa famiglia da lunghissimi anni si mostrò mai sempre benemerita assai della chiesa di san Carlo, ufficiata da que' suoi religiosi Confratelli e Consorelle con uno zelo veramente cattolico, e d'imitazione ben degno.

REGOLAMENTO

DELLA

CONFRATERNITA DEL SS. NOME DI GESÙ

ERETTA IN SUSA

Digitized by Google

REGOLAMENTO

CAPO I.

Capi ed Ufficiali della stessa. Aggregazione, modo di eseguirla, funzioni, ed obblighi degli Aggregati.

1. I Capi ed Uffiziali della Confraternita sono: il Priore e la Priora *pro tempore*. Il Procuratore generale, il Rettore, i Consiglieri, l'Archivista, il Segretario, il Tesoriere, il Prefetto di Sacrestia, il Maestro del canto fermo.

2. Qualunque persona d'ambo i sessi può associarsi alla Confraternita, purchè abbia toccato l'anno sedicesimo di sua età, e mostrisi zelante nell'osservare i precetti di Dio e della Chiesa.

3. Venendo ciascuno ad ammettersi, procurerà di trovarsi in grazia di Dio. Indi a tempo debito nanti l'Altar Maggiore si vestirà coll'assistenza d'un Confratello, ossia maestro dei novizii, dell'abito bianco, quale procurerà di provvedersi se glielo permettono le sue facoltà; poscia presa colla destra una torchia accesa, canterà cogli altri il *Veni Creator*, cui farà seguito l'orazione propria, ed il bacio del Crocefisso; da ultimo rizzatosi in piedi, preceduto dal Priore portante la Croce, ed accompagnato dal Rettore e dagli Anziani, se n'andrà in

coro, dove daranglisi alcune succinte informazioni sulla regola della Confraternita, e se ne inscriverà il nome, cognome, e patria sui registri.

4. Quantunque in ogni tempo debbano i fedeli lodar Dio secondo il Salmista, ciò non di meno questo essi far debbono precipuamente nei dì festivi, come che specialmente al suo culto consecrati. Laonde in tutte le feste all'ora determinata dovranno recarsi a recitare il proprio ufficio giusta la rubrica di quello approvato pella Confraternita, cioè al mattino si reciterà il Mattutino, le Lodi e le Ore fino a Nona inclusivamente, ed i cinque Salmi in riverenza del SS. Nome di Gesù, cui susseguirà la S. Messa. E al dopo pranzo si canterà il Vespro coi sopradetti cinque Salmi, e ciò tutto coll'ordine e colla devozione richiesta.

5. In tutte le domeniche di cadun mese si canterà, oltre al Vespro suddetto, anche quello dei Morti, indi il *Miserere* colle esequie.

6. Nelle feste di san Bernardino, fondatore della Confraternita, del Santissimo Nome di Gesù e di S. Ludovico ed in quella del B. Amedeo, come pure in ogni lunedì si canterà la Messa pei Confratelli vivi e defunti, ed alla sera si darà la benedizione col Santissimo Sacramento. Nel giorno poi della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, oltre l'Uffizio all'ora destinata, si canterà pure la S. Messa ed il simile si praticherà nel decorso di tutta l'ottava.

7. Occorrendo la morte di qualche Confratello o Consorella, si reciterà in suffragio della sua anima l'Ufficio dei morti la domenica prossima, seppur non torni commodo recitarlo nel dì del decesso. Per ciascuno di essi poi si farà cantare una Messa da *requiem* con esequie, e celebrare Messe otto private.

8. La Confraternita accompagnerà processionalmente alla sepoltura il cadavere dei suoi Confratelli e Consorelle e degli

altri ancora che la richiederanno del suo intervento. Sarà poi a disposizione degli eredi il somministrare la cera nella quantità necessaria, oppure sborsare una somma corrispondente. In caso però di povertà dei Confratelli e Consorelle, detta cera verrà somministrata *gratis* dalla Confraternita istessa.

9. In ogni caso vengono i Confratelli e Consorelle vivamente esortati ad intervenire a tutte le sepolture, perciocchè, oltre l'acquisto dell'indulgenza e la ricompensa loro serbata in Cielo, dispone bene spesso il Signore che il contraccambio venga loro restituito in morte e molte volte ancora sieno ricolmi di beni in vita.

10. Dovranno tanto i Confratelli quanto le Consorelle intervenire coi loro rispettivi abiti alle solite processioni sì generali che particolari, quali stanno segnate in apposita tabella visibile in sacrestia, come pure a quelle di penitenza occorrendone il caso, e ciò con tutta modestia e con ispirito di umiltà, senza emulazione di precedere, avendosi in mira soltanto la gloria di Dio e l'edificazione del prossimo. Due fratelli fra tutti i più abili e prudenti precederanno la processione per regolarla sì e come prescrive il buon ordine ed il divoto contegno.

11. La frequenza dei Sacramenti è la base fondamentale della Confraternita, essendo essi i canali per cui Dio ci comunica le sue grazie. I fratelli e le sorelle impertanto procureranno d'accostarvisi, e ciò precipuamente nelle feste della Circoncisione, del SS. Nome di Gesù, titolare della Confraternita, di S. Carlo special protettore, e nelle domeniche di sessagesima in cui cade l'orazione delle 40 ore, e così ancora partecipare delle concesse indulgenze.

12. Nei giorni precitati delle 40 ore sono vivamente pregati di annuire al sacro invito che loro si porge, e trovarsi col loro abito all'adorazione del Venerabile, e ciò, se comodamente si può, all'ora in detto invito presignata, onde così

in tutte ore siavi in Chiesa un numero conveniente di adoratori a far violenza al cuore di Dio.

13. Ogni Confratello e Consorella sarà tenuto di pagare il suo annuale di cent. 40, e questo nei Vespri della festa di tutti i Santi, oppur nel mattino del dì seguente, a mani di quel Confratello che troverassi nella Chiesa perciò destinato, oppure anche a mani del Tesoriere, quando ciò lor meglio torni commodo. Coloro che morranno senz'avere soddisfatto all'obbligo degli annuali, saranno privi dei suffragi, come al N. 7, eccetto che vi supplissero i congiunti od eredi loro; come pure la Confraternita può cancellare da' suoi registri chi trascurasse, vivendo, tal dovere per un intero quinquennio.

14. Gli avanzati in età, qualora vogliano essere aggregati, non godranno che di una parte delle messe, a meno che non vi suppliscano con qualche oblazione, onde integrarne il numero, come neppure verrà negata l'aggregazione a chi trovasi vicino a morte, ma perchè goda del suffragio delle messe si dovrà per lui corrispondere l'elemosina richiesta per la celebrazione delle medesime; altrimenti parteciperà solo de'suffragi generali pei defunti Confratelli e Consorelle.

CAPO II.

Elezione del Priore e della Priora. — Loro uffizi.

15. In ogni anno nella sera della solennità di Santo Stefano protomartire, si farà per voti secreti l'elezione del Priore e della Priora, sì e come sta prescritto nel Sinodo Diocesano.

16. Il Priore e la Priora sono scelti fra gli aggregati alla Compagnia, siano Consiglieri, siano Confratelli.

17. L'ufficio del Priore e della Priora è durativo per l'anno a principiar dal 1° gennaio, nè possono venir in esso confermati. Essi hanno tra i Confratelli e le Consorelle il posto

d'onore nella processione, ed il fregio metallico con sopra il Nome di Gesù.

18. Il Priore nell'anno che riveste tale qualità interviene alle deliberazioni del Consiglio, propone quanto avvisa contribuire al buon andamento della Compagnia, dando assidua opera perchè tra i membri della medesima mantengasi il vincolo del fraterno amore, e perchè s'osservino gli statuti sia generali dei Confratelli, sia particolari degli Ufficiali.

19. La festa del SS. Nome di Gesù, titolare della Confraternita, essendo la maggiore, spetterà al suo zelo il farla solennizzare con tutta la pompa e divozione possibile, epperciò avrà attenzione alla provvista della cera, all'apparato dell'Altare, e procurerà che vi sia l'elemosina per un sufficiente numero di messe.

20. La Priora concorrerà pur essa secondo le sue facoltà alla solennizzazione della festa, e sarà cura sua speciale l'imbianchimento delle lingerie, e il loro rappezzamento, come pure procurerà concorrere perchè possa la Confraternita settimanalmente far pulire la Chiesa ed aumentare la lingeria e le suppellettili.

21. Il Priore e la Priora all'uscire di carica copriranno l'ufficio di vice-priore nell'anno seguente, ed in assenza dei Priori attuali ne compieranno gli obblighi.

CAPO III.

Nomina del Procuratore generale, suoi uffizii.

22. La nomina del Procuratore generale e della Procuratrice, egualmente che quella degli altri ufficiali e consiglieri, si fa per maggioranza di voto secreto o per acclamazione del Consiglio nell'adunanza.

S'appartiene al Procuratore generale: 1° Rappresentare la

Compagnia in giudizio e fuori nei limiti che con atto legale gli assegnerà il Consiglio. 2° Promuovere e tutelare gli interessi temporali della medesima. 3° Prendere e rinnovare a suo tempo le iscrizioni ipotecarie a favore della Compagnia stessa. 4° Invigilare sulle celebrazioni delle messe tanto perpetue che dei confratelli e consorelle defunti. 5° Finalmente spedire gli opportuni mandati, visitare i conti, ed ove sia d'uopo, convocare il Consiglio.

23. Le consorelle procuratrici avran carico, ove lo richiegga il bisogno, di collettar filo e tela ed altre elemosine, onde provvedere alle necessità della Confraternita, e di vegliare acchè le lingerie non vengano danneggiate.

CAPO IV.

Del Rettore e dei suoi obblighi.

24. Il Sacerdote, nominato dal Consiglio, ed approvato dall'Ordinario della diocesi, ove aderisca all'elezione fatta nella persona di lui, è Rettore della Confraternita. Il medesimo deve essere approvato per le confessioni, adorno di dottrina e di buoni costumi, zelante della gloria di Dio e della salute delle anime, segnatamente dei Confratelli. A lui s'aspetta celebrare quotidianamente il sacrifizio della messa nella Chiesa della Confraternita, assistere alle processioni e sepolture, attendere alle confessioni, ai divini ufficii e compiere tutte le funzioni sacre che in essa si fanno.

CAPO V.

Consiglieri.

25. In tutti i casi in cui si richiegga il sentimento dei prudenti ed assennati, sarà dovere dei Consiglieri (quali per lo più s'assumono tra gli ufficiali ed i più esperti), previo avviso

del Sacristano, d' intervenire al congresso che ordinariamente avrà luogo nella sala della Confraternita, e lasciato stare ogni spirito di parte, pronunciare, dopo maturo esame, sulla questione in proposito, comportando anche con umiltà che non s'accolga dagli altri il proprio parere. Quando i Consiglieri sieno stati tutti invitati all'adunanza, le deliberazioni saranno valide, qualora si trovino presenti i due terzi dei medesimi.

CAPO VI.

Prefetto di Sacrestia.

26. L'elezione d'un soggetto che eserciti l'uffizio di Prefetto di sacrestia è troppo conveniente al buon andamento della Confraternita: da lui dipende la custodia delle argenterie, dei vasi sacri, degli arredi, delle suppellettili e di quanto concerne l'ornamento della Chiesa. Sua cura pertanto si è di vegliare al decoro della Chiesa, alla raccolta quotidiana dell'elemosina per incassarla settimanamente nella bussola in pietra, ritirar la cera che nelle sepolture somministrasi, e quella distribuire in caso non venga somministrata. Toccherà pure a lui, in caso di processioni o di apparati all'altare, provvederla nella quantità, qualità dalle circostanze richiesta, desumerla dalla cassa a ciò ordinata; finalmente sarà suo dovere ancora di vegliare sulla persona stessa dei sacristani, onde compiano a dovere l'ufficio loro imposto, e riferirne al sig. Rettore, cui incombe la sorveglianza principale.

CAPO VII.

Del Segretario.

27. Il Segretario, qual sempre si elegge tra i membri della Confraternita più periti in legge e più zelanti del decoro della Confraternita istessa, redigerà gli ordinati che tengono dietro

alle rispettive sue deliberazioni, riceverà gli atti pubblici, se notaio, farà le lettere, le suppliche richieste dall'interesse della medesima Confraternita.

CAPO VIII.

Dell'Archivista.

28. L'incombenza dell'Archivista sarà d'aver la custodia di tutte le scritture spettanti alla Confraternita. Egli terrà presso di sè le chiavi dello scrigno ove le medesime sono riposte, nè permetterà che alcuna se n'estragga senza licenza o del Priore, o di chi ne ha il governo. Sarà dovere suo ritenere presso di sè un libro da annotarvi la seguita estrazione, il nome e cognome di quello, a cui si consegna, perchè si sappia ove prenderla all'uopo, non che la restituzione allorchè verrà fatta.

CAPO IX.

Del Tesoriere.

29. Si eleggerà Tesoriere della Confraternita una persona cognita per probità, ed alla medesima si consegneranno tutti i fondi attualmente esistenti. Il Tesoriere deve raccogliere tutte indistintamente le entrate della Compagnia, e pagare le spese ordinarie che occorrono, all'appoggio dei mandati che rilascierà il Procuratore generale; ove poi si trattasse di spese straordinarie, toccherà al Consiglio deliberare se abbiano a farsi.

Nella prima congrega, che susseguirà la Circoncisione del Signore, su due appositi libri presenterà i conti della sua gestione al Consiglio, il quale ne affiderà la disamina a due Consiglieri prima d'approvarli. A diligenza poi del Tesoriere i conti stati approvati dal Consiglio, verranno rassegnati a Monsignor Vescovo, a tenore delle Costituzioni sinodali.

Terrà pure il Tesoriere due altri libri, nell'uno dei quali siano descritti li Confratelli, e nell'altro le Consorelle onde poter esigere li annuali che soglionsi dai medesimi pagare, affinchè abbiano parte ai vantaggi della Confraternita.

CAPO X.

Maestri dei novizii.

30. Sarà cura di queste persone, che saranno elette e descritte in apposita tabella, d'istruire i nuovi Confratelli, quelli avvezzare all'osservanza degli statuti, correggere amorevolmente li medesimi colla loro esemplarità.

CAPO XI.

Maestri del canto fermo.

31. Essendo l'esatta armonia del canto l'anima delle funzioni del coro e della salmodia, sarà ufficio del maestro di canto l'insegnarne le regole a coloro che si mostrassero bramosi d'impararlo, anzi procurare d'eccitare quelli stessi che vi mostrassero poca propensione, affinchè si mantenga quel numero di cantori richiesto dal decoro della Confraternita. A tal uopo potrà egli radunarli in Coro od in Sagrestia, precipuamente nei giorni festivi. Sarà poi sua speciale cura di attendere acchè si evitino le dissonanze e s'osservi il prescritto dalle rubriche, e quanto richieggono i presenti statuti, come di correggere con amorevolezza quelli che contravvenissero alle suddette prescrizioni.

CAPO XII.

Visitatori degli infermi.

32. Venendo a notizia, che un qualche fratello si trovi infermo, sarà cura di coloro che sono preposti a tale uffizio di pietà il visitarlo, e quindi porgerne avviso al sig. Rettore od

al Prefetto di sagrestia, onde facciansi in loro pro quelle preghiere che più sono valevoli ad impetrare dalla divina misericordia tutte grazie loro necessarie. Saranno poi specialmente solleciti di frequentemente visitarli, procurando che siano muniti per tempo dei Santi Sacramenti, ed anche disponendoli ad una santa morte ove ne sieno in pericolo. In caso poi di morte vicina, si faranno premura di loro procurare il beneficio delle preghiere della Confraternita, e così loro intercedere un felice passaggio da questa vita all'eternità. Ove poi il moribondo fratello volgesse in gravi strettezze di fortuna, gli procureranno quei sussidii, che una caritatevole industria saprà loro suggerire.

Tale cura similmente praticherassi a riguardo delle Consorelle.

CAPO XIII.

Dei Sagristi.

33. L'uffizio dei Sagristani si è di prestare la loro opera subordinatamente al sig. Rettore od al Prefetto di sagrestia per tutte le funzioni che nella Chiesa della Confraternita si van solennizzando, sì e come da appositi ordinati vien prescritto.

CAPO XIV.

Misericordiosi.

34. L'usare altrui misericordia è opera non che gradita a Dio, da lui espressamente comandata, e singolarissimi premii furono da lui promessi a coloro che la praticherebbero; perciò in occasione di sepolture tanto dei fratelli quanto delle sorelle defunte debbono i Misericordiosi prestarsi a tutto potere a tale ufficio senza mai pretendere mercede di sorta o

candele e simili , ma sì bene quella aspettarsi che loro sta serbata in Cielo.

CAPO XV.

35. Rilevandosi per esperienza esser cosa molto pregiudiziale alla Confraternita il cedere ad imprestito i sacri arredi, le suppellettili e tappezzerie, perchè così riduconsi ben presto questi medesimi oggetti a stato di inservibilità, resta perciò vietato a chi ne ha la custodia , salvo precetto superiore, il prestarli o come che siasi portarli fuori di Chiesa ad uso altrui.

36. Li presenti capitoli dovranno osservarsi inviolabilmente e leggersi per ben due volte almeno nell'anno in occasione di maggior concorso, affine di escludere ogni ignoranza dei medesimi.

37. Per fine s'esortano tutti i confratelli e le consorelle di compiere esattamente gli uffizii loro imposti, come pure si pregano indistintamente tutti i membri in generale della Confraternita a voler puntualmente osservare quanto nei presenti Statuti si prescrive, essendo che dal perfetto adempimento dei medesimi appunto risulta il decoro della religione , la gloria di Dio, la salute delle anime scopo ultimo della nostra veneranda Confraternita.

INDULGENZE

Concesse da S. S. Urbano VIII ai fratelli e sorelle della Confraternita del SS. Nome di Gesù, eretta nella Chiesa di San Carlo in Susa.

38. 1° Indulgenza plenaria nel giorno del loro ingresso nella detta Confraternita, quando pentiti e confessati si accostino al SS. Sacramento dell'Eucaristia.

2° Indulgenza plenaria *in articulo mortis*, ove pentiti, confessati e comunicati, o nol potendo, almeno contriti invocheranno il SS. Nome di Gesù colla bocca, o almeno col cuore.

3° Indulgenza plenaria ove, parimenti confessati e comunicati nel giorno di S. Carlo dai primi vespri fino al tramontar del sole di detta festa, visiteranno divotamente la detta Chiesa, ed ivi pregheranno S. D. M. per la concordia dei principi cristiani, l'estirpazione delle eresie e la esaltazione di Santa Madre Chiesa.

4° Indulgenza poi di sette anni ed altrettante quarantene delle ingiunte od altrimenti dovute penitenze ai confratelli e consorelle che pentiti, confessati e comunicati visiteranno la Chiesa precitata nelle festività della Circoncisione, dell'Ascensione del Signore, dell' Assunzione della B. Vergine M., della Conversione di S. Paolo, pregando come sopra.

5° Indulgenza idem di 60 giorni delle ingiunte loro od altrimenti dovute penitenze ogni qual volta interverranno ai divini uffizii e alle messe che ivi si celebreranno, oppur anche alle congreghe sì pubbliche che private della medesima Confraternita. — Che albergheranno poveri. — Che comporranno, o procureranno di comporre inimicizie. — Che accompagneranno i corpi dei defunti, siano confratelli, siano consorelle od altri alla sepoltura. — Che interverranno alle pro-

cessioni che si fanno colla licenza dell'Ordinario. — Che accompagneranno il SS. Sacramento tanto lorchè portasi solennemente in processione, come quando portasi agli infermi, od in quest'ultimo caso, nol potendo, diranno un *Pater* ed *Ave* non tosto udito il segno della campana. — Che diranno tre *Pater* ed *Ave* pei confratelli e consorelle predefunte. — Che riduranno sulla via della salute uno sviato. —, Che insegneranno agli ignoranti i precetti di Dio e quelle cose necessarie per la salute, o faranno qualche opera di pietà o carità.

Finalmente per concessione di Papa Clemente XIII, in data 23 luglio 1765, indulgenza plenaria a chiunque in occasione delle Quarant'Ore che hanno luogo nella Sessagesima, visiterà detta Chiesa devotamente ed ivi implorerà gli aiuti divini, precipuamente onde s'infreni la licenza del secolo.

Possano tante indulgenze eccitare il nostro zelo e muoverci al loro acquisto.

Fratellanza dei confratelli e consorelle coll'Ordine dei Fratelli Minori Cappuccini.

39. Oltre le indulgenze sovra indicate, i confratelli e consorelle della Compagnia del SS. Nome di Gesù godono della fratellanza con i Fratelli Minori Cappuccini, mediante la quale si fanno partecipi delle loro orazioni, dei digiuni, delle astinenze, e come si vede dal documento qui sotto riportato.

Noi F. Michel Angelo da Ragusa, Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, alla venerabile Confraternita del Gesù nell' illustre città di Susa.

Per la facoltà concessa all'officio nostro dalla f. m. di Papa Urbano V, in virtù della presente la riceviamo per figliuola spirituale della nostra Religione, e la facciamo partecipe di tutte

le messe, orazioni, digiuni, mortificazioni, ubbidienze, peregrinazioni, silenzii, astinenze, predicazioni, vigilie, discipline, osservanze regolari, penitenze, rassegnazioni, esercizii spirituali, opere pie, e di tutti gli altri beni che per grazia di Dio si fanno nella nostra Religione. Resta solo che essi se ne rendano degni coll'esatta osservanza dei divini precetti, col vivo affetto e protezione singolare all'abito nostro; che allora partecipando degli accennati beni potranno dir col profeta: *Particeps ego sum omnium timentium te et custodientium mandata tua.* In fede di che abbiamo fatta la presente sottoscritta di nostra propria mano e suggellata col sigillo maggiore del nostro Offizio.

Dato nel nostro luogo di Susa, 9 agosto 1713.

Fr. Michel Angelo M. G.

V° si approva l'avanti scritto Regolamento, e se ne raccomanda la esatta osservanza.

Susa, il 25 febbraio 1865.

C. Sciandra *Vic. Generale.*

Digitized by Google

Digitized by Google